



76896-

5

*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.05.2012 e 03.09.2012 relativi alle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore di un numero massimo di n. 76 unità lavorative;

VISTI i decreti interministeriali n. 66837 del 02.07.2012 e n. 68860 del 19.10.2012;

VISTE le note con le quali le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori già licenziati dalle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

*Mr*  
*re*



76896-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTE le note delle Regioni Lombardia e Puglia, con le quali le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;

VISTE le note n. 19832, del 19.06.2012 e n. 5872 del 13.05.2013, presentate dall'INPS, contenente i nominativi dei n. 76 aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga, ai sensi l'articolo 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il periodo dall'01.01.2012 al 31.12.2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.05.2012 e 03.09.2012 in favore di un numero massimo di n. 21 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI.

Il trattamento è erogato per i periodi sotto indicati in favore di:

- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 26.02.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 01.10.2012;



*me*



76896-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 03.05.2012;
- n. 9 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 01.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 26.10.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 08.01.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 18.11.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 19.02.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 25.11.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 30.07.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dall'11.04.2012 al 31.12.2012.

In applicazione di quanto dal successivo art. 5, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 239.752,60 (duecentotrentanovemilasettecentocinquantadue/60).

**ART.2**

E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.05.2012 e 03.09.2012, in favore di un numero massimo di n. 31 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per i periodi sotto indicati in favore di:



76896-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- n. 3 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 27.02.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 25.02.2012;
- n. 3 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 all'08.11.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 all'08.09.2012;
- n. 5 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 01.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 20.07.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 02.10.2012 al 31.12.2012
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 04.05.2012 al 31.12.2012
- n. 9 lavoratori per il periodo dal 02.12.2012 al 31.12.2012
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 27.10.2012 al 31.12.2012
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 09.01.2012 al 31.12.2012
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 19.11.2012 al 31.12.2012.

In applicazione di quanto dal successivo art. 5, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 263.555,93 (duecentosessantatremilacinquecentocinquantacinque/93).

**ART.3**

E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.05.2012 e 03.09.2012, in





76896-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

favore di un numero massimo di n. 18 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per i periodi sotto indicati in favore di:

- n. 1 lavoratore per il periodo dal 26.02.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 08.11.2012;
- n. 3 lavoratori per il periodo dal 09.11.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 09.09.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 02.12.2012;
- n. 5 lavoratori per il periodo dal 02.12.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 21.07.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2012 al 27.05.2012.

In applicazione di quanto dal successivo art. 5, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 105.633,03 (centocinquemilaseicentotrentatre/03).

**ART. 4**

E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2012 al 31.12.2012, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.05.2012 e 03.09.2012, in favore di un numero massimo di n. 39 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI.



76896-

*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40% per i periodi sotto indicati in favore di:

- n. 34 lavoratori per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 09.11.2012 al 31.12.2012;
- n. 2 lavoratori per il periodo dal 03.12.2012 al 31.12.2012;
- n. 1 lavoratore per il periodo dal 28.05.2012 al 31.12.2012.

In applicazione di quanto indicato dal successivo art. 5, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 496.470,99 (quattrocentonovantaseimilaquattrocentosettanta/99).

#### ART 5

a) Conformemente a quanto previsto dagli accordi governativi del 02.05.2012 e 03.09.2012, e agli assenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

*M. B.*  
*mei*



*Il Ministro*

76896-

*del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

b) Conformemente alle note con le quali le Regioni Lombardia e Puglia, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Puglia, calcolato secondo la vigente normativa.

#### ART 6

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.105.412,55 (unmilione centocinquemilaquattrocentododici/55), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui dell'articolo 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

#### ART. 7

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 5, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*M. F. Mey*



76896-

*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, - 7 NOV. 2013

**IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**





76896-

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII  
**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 2 maggio 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio della Direzione Generale delle relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e del Dott. Matteo Eletto del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presente anche Italia Lavoro nella persona del Dr. Piergiorgio Martufi,

si è tenuta una riunione per l'esame della situazione degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari, alla quale hanno partecipato

- ASSOCAP rappresentata dal Dr. Filippo De Ambri e la Dott.ssa Vittoria Papotto
- Le OO.SS. nazionali: SI.NA.L.CAP nella persona del Sig. Vito Giannetta, FAI CISL Sig. Antonio Chiesa, UILTUCS UIL nella persona del Sig. Antonio Vargiu, FLAI CGIL rappresentata dalla Sig.ra Antonella De Marco

**PREMESSO CHE :**

1. in attuazione dell'articolo 130 comma 2 della legge 23/12/2000 n.388, per far fronte alla situazione occupazionale conseguente alla liquidazione dei Consorzi Agrari, con Decreto n. 31009 del 7 maggio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2001 ai lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari.
2. In attuazione della legge 410 del 1999, articolo 5, comma 6, il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, con delibera del 6.04.2001 ha delineato il percorso per la ricollocazione dei lavoratori presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura.
3. In attuazione dell'articolo 41, comma 1, della legge 289/2003 e successivamente in attuazione dell'articolo 3, comma 137, della legge 350 del 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004;
4. gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari sono stati ammessi a successive proroghe del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2011, con decreti ministeriali emessi in forza delle norme speciali che hanno previsto e finanziato annualmente gli ammortizzatori sociali in deroga;
5. nel corso del 2011 la prosecuzione delle azioni di reimpiego attuate presso le Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto ha permesso una riduzione del numero delle unità lavorative;
6. Nonostante la concreta realizzazione delle iniziative assunte nel 2011 ed ancora in atto, si è determinata comunque la necessità di prolungare il trattamento di mobilità in deroga per n. 78 ex dipendenti dei Consorzi Agrari;
7. L'ASSOCAP in data odierna ha rappresentato la situazione di ulteriori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in Lombardia, Lucania, Marche, Regione Autonoma



76896-

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

della Sardegna e Veneto e Abruzzo - per un totale di 18 unità - da ammettere alla prima proroga del trattamento di mobilità con scadenza nel corso del 2012;

8. per completare il processo di ricollocazione dei lavoratori, le Parti intervenute hanno concordato sulla necessità di ricorrere alla mobilità in "deroga".

**VISTA**

La legge del 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 ha previsto che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO**

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il co. 8, dell'art. 19 che stabilisce la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

**VISTO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

**CONSIDERATO PERTANTO**

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% di sostegno al reddito che può essere a carico del FSE-POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE-POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;



76896-

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE :**

1. Al fine di assicurare la realizzazione del piano di gestione della crisi occupazionale, le Parti ritengono necessario il ricorso allo strumento della mobilità in deroga con l'ammissione alla proroga di **ulteriori 12 mesi** di tale trattamento in favore di **n. 78** ex dipendenti dei Consorzi Agrari dell' Abruzzo (5), Campania (12), Calabria (1), Lazio (9), Lombardia (8), Lucania (12), Marche (1), Puglia (22) Sardegna (2) e Veneto (6).  
Detto trattamento sarà richiesto per il periodo che avrà scadenza al 31 dicembre 2012 da intendersi come ultimativo ai sensi del punto 14 lett. a dell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome, del 20 aprile 2011.

Le Parti concordano anche sulla necessità del ricorso ad un primo periodo di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2012 per **n. 18** ex dipendenti dei Consorzi Agrari in Lombardia (1), Lucania (2), Marche (6), Sardegna (1), Veneto (6) e Abruzzo (7) la cui mobilità ordinaria è in scadenza nel corso del 2012.

4. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna a presentare istanza di mobilità in deroga corredata degli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari del trattamento, atteso che, in mancanza dei predetti elenchi, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro non potrà avviare l'iter per la predisposizione del decreto interministeriale per l'autorizzazione del trattamento in deroga.
5. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione dell'istanza alla competente Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, si impegna, altresì, a trasmettere i medesimi elenchi nominativi, possibilmente con i relativi recapiti, alle Regioni **Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto** al fine di consentire alle stesse di poter tempestivamente individuare i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale per programmare le attività di propria competenza;
6. In relazione all'esigenza di acquisire tutti gli elementi istruttori in tempi utili per assicurare il tempestivo svolgimento del procedimento di concessione della mobilità in deroga, il Ministero provvede ad inviare immediatamente copia del presente verbale alle Regioni **Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto**, per l'acquisizione della dichiarazione di assenso all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, in armonia con le scadenze temporali degli adempimenti istruttori di cui ai punti precedenti.
7. ASSOCAP si impegna infine a trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli elenchi nominativi di cui ai punti precedenti del presente verbale.
8. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, al fine del costante aggiornamento della spesa:
- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di mobilità in deroga,
  - effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori in mobilità.
9. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al



76896-

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il presente accordo si intenderà pienamente efficace successivamente all'acquisizione della comunicazione con cui le Regioni **Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto** manifesteranno l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 33 c. 21 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Letto, confermato, sottoscritto.

Per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI

Per ITALIA LAVORO

Per ASSOCAP

Per le OO.SS



76896 -

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII  
**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 3 settembre 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei Dott.ri Caterina Piselli e Antonio Leggio della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, presente anche il Dott. Matteo Eletto del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presente anche Italia Lavoro nella persona del Dr. Piergiorgio Martufi,

si è tenuta una riunione per l'esame della situazione degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari, alla quale hanno partecipato

- ASSOCAP rappresentata dal Dott. Filippo De Ambri e la Dott.ssa Vittoria Papotto.
- Le OO.SS. nazionali: SI.NA.L.CAP nella persona del Sig. Vito Giannetta, FAI CISL Sig. Antonio Chiesa, FLAI CGIL rappresentata dalla Sig.ra Antonella De Marco, UILTUCS UIL in persona del Sig. Antonio Vargiu

**PREMESSO CHE :**

1. In data 2 maggio 2012 l'ASSOCAP e le OO.SS del comparto di riferimento hanno sottoscritto presso questo Ministero verbale di accordo avente ad oggetto da un lato il prolungamento del trattamento di mobilità in deroga di ulteriori dodici mesi in favore di n. 78 ex dipendenti dei Consorzi Agrari dell' Abruzzo (5), Campania (12), Calabria (1), Lazio (9), Lombardia (8), Lucania (12), Marche (1), Puglia (22) Sardegna (2) e Veneto (6) e dall'altro l'ammissione alla prima concessione del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2012 per n. 18 ex dipendenti dei Consorzi Agrari in Lombardia (1), Lucania (2), Marche (6), Sardegna (1), Veneto (6) e Abruzzo (7) la cui mobilità ordinaria è in scadenza nel corso del 2012.
2. Con 2 note del 27 luglio 2012, l' Assocap comunicava al Ministero del Lavoro che, nella sottoscrizione dell'accordo del 2 maggio 2012, aveva indicato come destinatari della prima concessione del trattamento di mobilità in deroga n. 18 unità lavorative. Successivamente l'Assocap è venuta a conoscenza della necessità di ricomprendere nel computo delle unità beneficiarie del suddetto trattamento di 2 unità lavorative di cui n. 1 lavoratore del Consorzio Agrario della Lucania e Taranto (Regione Basilicata) con effetto dal 30.7.12 e n. 1 lavoratore del Consorzio Agrario di Salerno Napoli Avellino (Regione Campania) con effetto dal 3.4.2012.
3. Le Parti sono state convocate in data odierna per la sottoscrizione dell'accordo funzionale all'estensione del prima concessione del trattamento di mobilità in deroga alle unità escluse.



76896-

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1. Al fine di assicurare la realizzazione del piano di gestione della crisi occupazionale e visto quanto precisato in premessa, le Parti ritengono necessario ricorrere al primo periodo di trattamento di mobilità in deroga in favore di ulteriori n. 2 unità lavorative fino al 31 dicembre 2012 di cui
- 1 ex lavoratore del Consorzio Agrario della Lucania e Taranto (Regione Basilicata) con effetto dal 30.7.12;
  - 1 ex lavoratore del Consorzio Agrario di Salerno Napoli Avellino (Regione Campania) con effetto dal 3.4.2012.
2. L'ASSOCAP richiederà il pagamento diretto con anticipazione da parte dell'INPS, secondo quanto stabilito all'art. 7 -ter, comma 3, D.L. 5/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009 così come modificato dall'art. 1 co. 31 della legge 220/2010.
4. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna a presentare istanza di mobilità in deroga corredata degli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari del trattamento atteso che, in mancanza dei predetti elenchi, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione non potrà avviare l'iter per la predisposizione del decreto interministeriale per l'autorizzazione del trattamento in deroga.
5. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e in ogni caso prima della presentazione dell'istanza alla competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, si impegna, altresì, a trasmettere i medesimi elenchi nominativi, possibilmente con i relativi recapiti alla Regione Basilicata e alla Regione Campania al fine di consentire alla stessa di poter tempestivamente individuare i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale per programmare le attività di propria competenza.
6. In relazione all'esigenza di acquisire tutti gli elementi istruttori in tempi utili per assicurare il tempestivo svolgimento del procedimento di concessione della mobilità in deroga, il Ministero provvede ad inviare immediatamente copia del presente verbale alla Regione Basilicata e alla Regione Campania assenti alla riunione odierna, per l'acquisizione della dichiarazione di assenso all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, in armonia con le scadenze temporali degli adempimenti istruttori di cui ai punti precedenti.
7. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa:
- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di mobilità in deroga,
  - effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori in mobilità.
9. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire il trattamento



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il presente accordo si intenderà pienamente efficace successivamente all'acquisizione della comunicazione con cui la Regione Basilicata e la Regione Campania, assenti alla riunione odierna, manifesteranno l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 33 c. 21 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Letto, confermato, sottoscritto

PER MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI

PER ITALIA LAVORO

PER I CONSORZI AGRARI

PER LE OO.SS.